



Patto in deroga.

# IL PATTO IN DEROGA

NORMA CEI 64-8, CAP. 37

## 1. Introduzione

Tutto iniziò quando l'ANIE (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) propose al CEI di introdurre nella norma CEI 64-8 i requisiti sulle "prestazioni" degli impianti elettrici nelle abitazioni.

Come è noto, le norme impianti si occupano di sicurezza e solo marginalmente delle prestazioni dell'impianto, in linea con i corrispondenti documenti europei del Cenelec e con le norme a livello mondiale della IEC.

La proposta fu a lungo discussa dal Comitato Tecnico 64 in considerazione del suo carattere innovativo.

Il compromesso fu trovato nello stabilire tre livelli (1, 2, 3) secondo prestazioni crescenti.

A partire dal 1° settembre 2011, l'impianto elettrico di un'abitazione deve avere dunque i requisiti prestazionali previsti almeno di livello 1 per essere conforme alla norma CEI 64-8.

Molti dissentono, ancora oggi, su questa estensione alle prestazioni della norma impianti, ma va detto che in questo modo la norma protegge l'utente sprovvisto che nel chiedere genericamente un impianto "a norme CEI"

come è scritto in molti capitolati, ha il diritto di ricevere un impianto non solo sicuro, ma anche con un minimo di prestazioni.

D'altronde, che il CEI si occupi di prestazioni è una novità per gli impianti, ma non per gli apparecchi utilizzatori e gli altri componenti elettrici. Infatti, il termine "prestazioni" compare nel titolo, o nel sommario, o nello scopo, di quattrocentoquarantanove norme CEI.

Non è dunque un'eccezione che la norma CEI 64-8 si occupi anche di prestazioni dell'impianto elettrico negli ambienti residenziali.

La limitazione alle abitazioni è dovuta alla difficoltà di normalizzare le prestazioni dell'intero universo impiantistico, ma non è escluso che nel prossimo futuro possano essere normalizzati aspetti particolari.

Fin qui l'evoluzione della norma CEI 64-8. Veniamo ora all'uso che si fa delle norme CEI.

L'impianto elettrico deve essere a regola d'arte, la norma CEI indica la regola dell'arte, quindi secondo il modo comune di intendere, l'impianto deve essere conforme alla norma CEI. Se, ad esempio, la norma CEI richiede un numero minimo di punti prese, o punti luce, tali punti sono obbligatori... per legge.

Questa semplificazione è contraria alla verità, infatti la norma CEI non è affatto obbligatoria, essendo possibili altre vie per conseguire la regola dell'arte.

Ma nel caso delle prestazioni è impossibile trovare un'alternativa ad un numero minimo di prese, di interruttori, di circuiti, ecc.

Un vicolo cieco dal quale è difficile uscire e dove sono finiti molti installatori, non perché volessero ignorare la norma CEI 64-8, ma perché l'utente rifiutava l'impianto con le prestazioni minime della norma (livello 1).

Non è ad esempio immediato convincere il committente che in un monolocale di 30 m<sup>2</sup> si deve suddividere l'impianto su due interruttori differenziali.<sup>1</sup>

In questi casi, gli installatori coscienti che seguono le norme CEI sono entrati in crisi, perché dovevano rinunciare al lavoro, a favore dei tanti installatori che ignorano qualsiasi norma.

Molti installatori che rispettano le norme CEI, sono abbonati a TuttoNormel ed hanno posto il quesito: le prestazioni minime impiantistiche (livello 1) di cui alla norma CEI 64-8 sono obbligatorie?

TuttoNormel ha risposto con l'articolo sul patto in deroga, TNE 9/11, pag. 14.

## 2. Il patto in deroga

Per non costringere il lettore a riprendere il vecchio numero di TuttoNormel, di seguito sono riassunti i punti essenziali dell'articolo.

Un impianto elettrico deve essere a regola d'arte in base alla legge 168/1986 e al DM 37/08. La regola dell'arte comprende sia la sicurezza, sia le prestazioni.

Bisogna però aggiungere che una norma giuridica è inderogabile solo se tutela i valori fondamentali dell'ordinamento e gli interessi generali della collettività. Questo è il caso della sicurezza, non delle prestazioni dell'impianto elettrico.

In altre parole, è nullo un patto tra le parti per derogare alla sicurezza (codice civile, art. 1418); è valido un patto tra le parti per derogare alle prestazioni (e questo è anche coerente con il senso comune).

Ne consegue che è lecito eseguire un impianto elettrico in una abitazione secondo la norma CEI 64-8, ad eccezione del Cap. 37 sulle prestazioni, su richiesta del committente (patto in deroga).

Qualche operatore del settore elettrico sostiene che il patto in deroga non è lecito.

L'argomento principale suona come segue: è obbligatorio rispettare la regola dell'arte; la regola dell'arte comprende sia la sicurezza sia le prestazioni, quindi non si può derogare alle prestazioni.

Alla luce di quanto suindicato è una tesi semplicistica, non condivisibile sotto il profilo giuridico.

# PATTO IN DEROGA

(alla legge 1/4/1968 n. 186)

Il sottoscritto ..... committente dell'impianto elettrico sito in ....., reso edotto che l'impianto non potrà essere considerato a regola d'arte in termini prestazionali, richiede di realizzarlo derogando, limitatamente alle prestazioni, a quanto previsto dalla legge 186/68, omettendo in particolare di installare le dotazioni minime previste dalla norma CEI 64-8/3, Cap. 37, per gli impianti negli ambienti residenziali (livello prestazionale 1).

Resta invece ferma l'applicazione integrale delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

Data .....

Firma

.....

Qualcun altro sostiene che il Cap. 37 della norma CEI 64-8 non riguarda solo le prestazioni, ma anche la sicurezza. Basta scorrere il Cap. 37 per confutare questa tesi, ma molti non consultano le norme, vanno per sentito dire. E questa disinformazione, propalata ai quattro venti, entra nel "sentito dire".

Tra l'altro, la tesi contrasta con il titolo del Cap. 37: "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto".

Inoltre, se fosse vera, i requisiti che riguardano la sicurezza del Cap. 37 dovrebbero essere estesi anche agli impianti non residenziali.<sup>2</sup>

In alcune promozioni dei livelli prestazionali, si legge nei titoli che il livello 2 migliora la sicurezza. Ma poi si scopre nel testo che la maggior sicurezza è dovuta al... videocitofono richiesto dal livello prestazionale 2 rispetto al citofono previsto dal livello 1!

Altri, infine, sostengono che una norma va applicata integralmente e non solo in parte.

<sup>1</sup> Questa regola è eccessiva e andrebbe rivista.

<sup>2</sup> Ad esempio, i due interruttori differenziali dovrebbero essere necessari ovunque e non solo nelle abitazioni.

In realtà, nulla osta ad applicare la norma CEI 64-8 senza il Cap. 37 (che tra l'altro costituisce una parte a sé stante), posto che non essendo la norma CEI 64-8 obbligatoria, ognuno ne fa l'uso che vuole.

In definitiva è lecito, su richiesta del committente, applicare la norma CEI 64-8, con esclusione del Cap. 37, ed indicarlo nella DICO.

Come esplicitamente previsto dal DM 37/08, art. 6, comma 1, in alternativa, si può indicare nella DICO direttamente la norma Cenelec HD 60364 (da cui la norma CEI 64-8 è tratta), dove non c'è alcuna traccia dei requisiti prestazionali dell'impianto elettrico negli ambienti residenziali.

### 3. Conclusioni

Quando il committente commissiona l'impianto elettrico di un'abitazione, di solito richiede genericamente che l'impianto sia realizzato a norme CEI, con la conseguenza che se non si applica il Cap. 37:

- l'utente non ha alcuna garanzia in ordine ai requisiti prestazionali dell'impianto;
- si verifica spesso una concorrenza sleale tra installatori, visto che il cliente confronta preventivi di impianti spesso non paragonabili tra loro.<sup>3</sup>

Il Cap. 37 è stato inserito nella norma CEI 64-8 al preciso scopo di ovviare, o quantomeno limitare, i suddetti problemi; una scelta condivisibile.

Dunque è bene che nel presentare il preventivo dell'impianto di un'abitazione, l'installatore proponga sempre almeno il livello 1 e, in caso di perplessità del committente, insista affinché l'incarico preveda la realizzazione di un impianto almeno di livello 1.

Se però il committente non intende realizzare l'impianto di livello 1, si pone il problema di stabilire se l'installatore deve rinunciare al lavoro, a beneficio di altri colleghi.

Con il patto in deroga, non è necessario che l'installatore rinunci al lavoro.

Chi sostiene che il patto in deroga non è lecito, non confuta minimamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'articolo di TNE 9/11, che rimangono pienamente valide.

Sostenere che il patto in deroga è illecito rischia di danneggiare gli installatori che seguono questa tesi, dal momento che gli impianti saranno legittimamente realizzati da altri.

Tra l'altro, in tutti i casi in cui il committente è un costruttore edile, come indicato su TNE 9/11, è irragionevole che affidi l'incarico di realizzare gli impianti senza rispettare almeno il livello 1, poiché se lo fa non può dichiarare l'impianto "a norme CEI".

Questo rappresenta di fatto un problema per i costruttori edili, che all'atto della vendita dell'immobile tendono

sempre a garantire al cliente che l'impianto è stato realizzato "a norme CEI".

In presenza di tali garanzie, l'acquirente dell'immobile è infatti legittimato a ritenere "viziato" l'impianto, che risulta diverso per qualità rispetto a quanto dichiarato dal venditore, ed a richiedere così che l'impianto venga adeguato al livello 1, oppure che il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile sia proporzionalmente diminuito. Dunque, se i costruttori edili fossero debitamente informati di quanto sopra e gli acquirenti delle abitazioni conoscessero i propri diritti, il problema sarebbe di fatto risolto.

Chi censura il patto in deroga, dovrebbe invece utilizzare le forze e le risorse per:

- informare il pubblico che chiunque acquista una unità immobiliare, nuova o completamente ristrutturata da un costruttore edile, che dichiara l'impianto "a norme CEI" ha diritto di ricevere un impianto di livello prestazionale 1;
- offrire assistenza agli acquirenti delle abitazioni che intendono agire nei confronti di un costruttore edile che gli ha venduto un'abitazione in violazione di quanto sopra;
- sensibilizzare il pubblico sui vantaggi di un impianto conforme alle norme CEI (e dunque almeno di livello 1) come strumento per esaltare i pregi dell'unità immobiliare ed inoltre sensibilizzare gli utenti nei confronti di un impianto elettrico sicuro e funzionale, ad esempio con una campagna televisiva.<sup>4</sup>

Il patto in deroga aiuta l'installatore nei casi in cui perderebbe il lavoro, perché il committente non vuole l'impianto con tutte le prestazioni del livello 1.

Cercare di migliorare le prestazioni degli impianti elettrici nelle abitazioni è un obiettivo giusto e condivisibile, soprattutto è nell'interesse di un paese civile, ma non si può spacciare questo obiettivo come un obbligo di legge.

Ancora una volta TuttoNormel divulga le informazioni che ritiene corrette, secondo la tradizione di voce autorevole, e indipendente, che risponde unicamente ai propri abbonati.

Il file pdf contenente il presente articolo e quello sul patto in deroga pubblicato su TNE 9/11, sono disponibili al seguente link: [www.tne.it/pattoinderoga.htm](http://www.tne.it/pattoinderoga.htm)

<sup>3</sup> Nessuno pensa di pagare una Maserati come una Panda, ma pochi committenti sono in grado di valutare le caratteristiche dell'impianto elettrico delle abitazioni, sicché i tre livelli costituiscono una misura della bontà dell'impianto a cui riferirsi.

<sup>4</sup> Devono essere ancora installati nelle vecchie abitazioni sei milioni di interruttori differenziali, TNE 9/09, pag. 4.